



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20170029695
10/05/2017 11:42
430XWD
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

PROPOSTA DI LEGGE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... 542/14 X Legislatura

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI UNGULATI IN PUGLIA

d'iniziativa dei consiglieri

Marmo – Caroppo – Damascelli – Franzoso - Gatta

Moan



RELAZIONE

La diffusione sul territorio pugliese degli ungulati, in particolar modo dei cinghiali, è un fenomeno recente attribuibile a due fattori: il primo di questi è l'immigrazione dei cinghiali dalla vicina Basilicata; mentre il secondo è dovuto a quell'azione di ripopolamento posta in essere per scopi venatori a partire dagli anni 2000, 2001 e 2002 e che ha contribuito in maniera considerevole all'aumento degli ungulati sul territorio pugliese. Com'è noto, questi animali riescono a proliferare in tempi rapidi e a causa di questa loro peculiarità biologica si sono moltiplicati in pochi anni, riuscendo a tal punto a "colonizzare" diversi territori della nostra Regione, distanti anche decine di chilometri dai luoghi di inserimento.

Oggi, si riscontra un'eccessiva presenza della suddetta specie nel territorio pugliese che causa non pochi problemi. Non è, infatti, trascurabile l'impatto che gli ungulati hanno sull'ambiente e che rappresentano, *ipso facto*, un vero e proprio pericolo per la flora e la fauna autoctone, in particolar modo per quegli ecosistemi "fragili" delle aree protette, quali Parco Nazionale dell'Alta Murgia e Parco Nazionale del Gargano, dove ha maggiormente attecchito questa razza.

Ma oltre ai danni all'ambiente causati dall'eccessiva presenza di questa specie, si aggiungono quelli che ricadono sulle cosiddette attività antropiche, in particolar modo sul comparto agricolo, dove le colture vengono danneggiate dai cinghiali che ormai popolano le campagne pugliesi.

Negli ultimi anni, sono soventi le segnalazioni di branchi di cinghiali che si spostano sulle arterie stradali sino a raggiungere i centri abitati, rappresentando, di fatto, un pericolo per la pubblica incolumità.

Quindi la presente proposta di legge ha l'obiettivo di tutelare, in primis, la flora e la fauna della nostra regione attraverso l'espletamento di un'attività venatoria straordinaria, che deve essere eseguita d'intesa con l'Osservatorio faunistico regionale e con i Parchi Nazionali dell'Alta Murgia e del Gargano, ove la problematica degli ungulati interessa le zone limitrofe o i comprensori di queste aree protette. In definitiva, lo spirito di questa proposta va nella direzione di studiare, prima di tutto, il fenomeno e solo successivamente porre in essere quelle azioni necessarie a risolvere il problema e a stabilire il giusto equilibrio tra uomo e natura.

La proposta di legge non comporta maggiori o minori entrate per il bilancio regionale.

Marmo – Caroppo – Damascelli – Franzoso – Gatta



BREVE DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE

La presente proposta di legge si articola in 7 articoli:

- L'articolo 1 indica le finalità che si intendono perseguire, ossia quelle di individuare le specie che a causa del loro elevato numero potrebbero arrecare dei danni irreversibili alla biodiversità della nostra Regione;
- L'articolo 2 introduce nell'ordinamento regionale il piano faunistico-venatorio regionale straordinario, uno strumento necessario per comprendere il fenomeno degli ungulati e delle problematiche connesse alla loro presenza. Il suddetto piano è redatto d'intesa con l'Osservatorio faunistico regionale e le autorità competenti dei Parchi nazionali dell'Alta Murgia e del Gargano;
- L'articolo 3 sancisce la possibilità di espletare l'attività venatoria straordinaria, ove sussistano i rischi di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge;
- L'articolo 4 introduce il contributo regionale che i soggetti autorizzati all'espletamento dell'attività venatoria straordinaria devono versare nelle casse regionali;
- L'articolo 5 prevede un'attività di monitoraggio a seguito dell'approvazione del piano faunistico-venatorio e dell'attività venatoria straordinaria di cui agli articoli precedenti della presente proposta;
- L'articolo 6 introduce l'obbligo per la Giunta regionale di riferire alla Commissione consiliare competente le eventuali problematiche ed ogni altra informazione utile per comprendere il fenomeno degli ungulati;
- L'articolo 7 detta i tempi per l'entrata in vigore della presente legge.

INDICE

ARTICOLO 1 – Finalità

ARTICOLO 2 – Piano faunistico - venatorio regionale straordinario

ARTICOLO 3 – Attività venatoria straordinaria

ARTICOLO 4 – Contributo regionale

ARTICOLO 5 – Monitoraggio

ARTICOLO 6 – Clausola valutativa

ARTICOLO 7 - Disposizioni finali



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

ART.1

Finalità

1. La presente legge disciplina, per il triennio successivo alla sua entrata in vigore, la gestione straordinaria delle specie di ungulati presenti in Puglia, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) individuare nel territorio regionale le aree problematiche per una o più specie di ungulati selvatici;
- b) verificare il rischio incombente sull'ambiente e sulle attività antropiche e se tale pericolo derivi dall'eccessiva presenza numerica della suddetta specie;
- c) monitorare le azioni condotte per valutarne l'efficacia in termini di riduzione dell'impatto di tali specie nei confronti della biodiversità e delle attività antropiche, con particolare riferimento ai danneggiamenti alle colture e alle attività agricole, alle opere destinate all'agricoltura, alle attività selvicolturali.

ART.2

Piano faunistico-venatorio regionale straordinario

1. La Regione approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il piano faunistico-venatorio regionale straordinario.
2. Il piano faunistico-venatorio regionale straordinario deve elencare:
 - a. le specie di ungulati presenti nel territorio regionale, il loro numero e le zone del territorio pugliese in cui sono presenti;
 - b. una valutazione dell'impatto provocato dalla presenza di queste specie sull'ambiente e sulla biodiversità;
 - c. una valutazione dell'eventuale pericolo che ricade sulle attività antropiche a causa della presenza della suddetta specie,



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

- d. un'elencazione degli eventuali casi di danneggiamento ad attività antropiche o di episodi di pericolo imminente per gli uomini.
3. Il presente piano è redatto dagli uffici regionali competenti, sentiti i pareri dell'Osservatorio faunistico regionale e delle autorità competenti dei Parchi nazionali del Gargano e dell'Alta Murgia.
4. La situazione di pericolo per le attività antropiche deve essere anche valutata in relazione alla possibilità per le suddette specie ungulati di raggiungere i centri abitati e costituire un pericolo per la pubblica incolumità.
5. La situazione di pericolo per la biodiversità si verifica anche se, nei pressi o negli stessi parchi naturalistici, vi siano stati nel quinquennio precedente episodi di danneggiamento alle attività antropiche, specie alle colture e alla vegetazione autoctona delle aree protette.

ART.3

Attività venatoria straordinaria

1. Se nel piano faunistico-venatorio regionale straordinario si ravvisano i rischi di cui al precedente articolo della presente legge, la Giunta regionale, sentiti i pareri dei Parchi nazionali può prevedere la riapertura dei termini dell'attività venatoria per quelle specie ungulati, il cui numero elevato costituisce una situazione di pericolo per le attività antropiche e la biodiversità del territorio regionale.
2. Se la situazione di pericolo riviene dalla presenza delle suddette specie nei Parchi nazionali presenti nel territorio pugliese, la Regione può prevedere una deroga al divieto previsto dal punto 2) comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 27/1998, prevedendo d'intesa con i Parchi nazionali la possibilità di espletare un'attività venatoria selettiva.
3. I criteri e le modalità di espletamento dell'attività venatoria straordinaria sono stabiliti attraverso un



protocollo d'intesa stipulato con l'Osservatorio faunistico regionale.

4. Se l'attività venatoria straordinaria interessa le aree adiacenti o gli stessi territori dei Parchi nazionali del Gargano e dell'Alta Murgia, è necessario stipulare un'intesa anche con le autorità dei suddetti Enti. Tale intesa deve vertere sulle modalità e sui criteri di espletamento dell'attività venatoria straordinaria al fine di evitare situazioni di pericolo per le altre specie florofaunistiche ivi presenti.
5. La suddetta attività venatoria straordinaria può essere svolta dai soggetti autorizzati dalla l.r. 27/98 e successive modifiche.

ART.4

Contributo regionale

1. I soggetti autorizzati all'espletamento dell'attività venatoria straordinaria di caccia di cui al precedente articolo, dovranno versare un tributo per l'espletamento dell'attività straordinaria, il cui ammontare è determinato con provvedimento del presidente di Giunta regionale.

ART. 5

Monitoraggio

1. Il monitoraggio sull'andamento delle azioni previste dalla presente legge e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, è determinato dal raffronto tra la situazione esistente e la raccolta ed analisi di indici riferiti al prelievo effettuato e all'andamento dei danni economici da questi causati all'agricoltura, alla biodiversità e alle altre attività antropiche, annualmente e allo scadere dei tre anni di validità della presente legge.



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

7,

2. L'attività di monitoraggio deve essere effettuata in sintonia con i Parchi nazionali presenti sul territorio pugliese e con l'Osservatorio faunistico regionale

ART.6

Clausola valutativa

1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente per materia una relazione in cui si evidenzia ogni informazione utile per la stima della condizione iniziale in cui si inserisce l'intervento obiettivo, in particolare:
 - a) il numero degli incidenti stradali causati dagli ungulati distinti per provincia;
 - b) l'entità economica dei danni all'agricoltura causati dagli ungulati distinti per provincia;
 - c) la stima del numero degli ungulati distinti per specie e provincia.
2. Nella relazione di cui al comma 1 è anche illustrato il procedimento di verifica degli effetti della legge con particolare riferimento agli indicatori che si intendono utilizzare ed alla loro metodologia di rilevazione.
3. Entro il 30 giugno degli anni 2017 e 2018 e a conclusione dell'intervento, al fine di valutare l'efficacia in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione in cui sono indicati i risultati ottenuti, evidenziando in particolare il raffronto per ognuno di essi tra la situazione iniziale e la situazione finale.
4. La commissione competente per materia, utilizzando la documentazione di cui al comma 3, acquisisce anche la valutazione delle associazioni rappresentative dei cacciatori, delle associazioni rappresentative degli agricoltori e delle associazioni ambientaliste, relativamente all'efficacia degli interventi e dei risultati ottenuti dall'intervento regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

f.

ART.7

Norma finanziaria

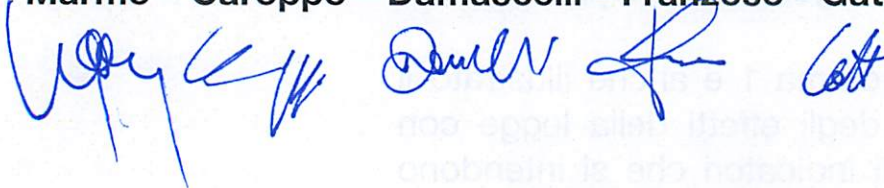
1. La presente legge non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della Legge Regionale 16 novembre 2001 n. 28.

ART. 8

Disposizioni finali

1. La presente legge si intende in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia

Marmo – Caroppo – Damascelli – Franzoso - Gatta



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla Rel. Commissione

Consigliere il _____